

DIRETTIVA 97/64/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1997

che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/16/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis, introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 89/677/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE, vietava l'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi negli oggetti di decorazione, negli scherzi e nei giochi;

considerando che poiché è noto che alcuni tra questi preparati e sostanze pericolosi sotto forma di oli e classificati tra quelli che presentano rischi di ingestione costituiscono, in particolare se colorati, un pericolo per la salute umana, soprattutto per quella dei bambini, specialmente qualora utilizzati in lampade a scopo ornamentale;

considerando che la vendita al pubblico di tali oli colorati destinati ad essere usati nelle lampade a scopo ornamentale dovrebbe essere limitata;

considerando che le limitazioni dell'impiego dei suddetti oli colorati stabilite dalla presente direttiva tengono conto dell'attuale stato delle conoscenze e delle tecniche in materia di alternative più sicure;

considerando che la presente direttiva non inficia la normativa comunitaria che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori prevista dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ e da singole direttive che si basano su di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento

al progresso tecnico delle direttive concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi in materia di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiali. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 116 del 6. 5. 1997, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 398 del 30. 12. 1989, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

•Le sostanze o i preparati liquidi ritenuti pericolosi in conformità delle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e ai criteri dell'allegato VI, parti 2, 3 e 4 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽¹⁾, adeguata al progresso tecnico dalle direttive 93/21/CEE⁽²⁾ e 96/54/CE⁽³⁾ della Commissione.

1. Non sono ammessi:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, in particolare lampade ornamentali e portacenere,
- in scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2. Fatto salvo quanto sopra le sostanze e i preparati

- classificati tra quelli che presentano rischi di ingestione ed etichettati come R65,
 - utilizzabili come combustibile nelle lampade ornamentali ed
 - immessi sul mercato in contenitori di capacità pari o inferiore a 15 litri,
- non devono contenere, salvo per ragioni di carattere fiscale, coloranti e/o profumi.

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio delle sostanze e dei preparati di cui al punto 2, destinati ad essere utilizzati nelle lampade, devono recare in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

"Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini."

⁽¹⁾ GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 110 del 4. 5. 1993, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 248 del 30. 9. 1996, pag. 1.